

Assemblea dei soci**del 15 maggio 2026****Verbale**

L'anno duemila ventisei, addì 15 (quindici) del mese di maggio, alle ore 18.00 (diciotto), convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per oggi presso la sala sede amministrativa di via Marconi, n. 17 in Predazzo (TN) si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci dell'ABC DOLOMITI Società Cooperativa Sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione a norma di Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea e, constatata la presenza del seguente numero di soci:

Descrizione	Presenti	Presenti con delega	Totale presenti
Soci Cooperatori lavoratori	6	3	9
Soci Cooperatori volontari	1	2	3
Soci Cooperatori persona giuridica	2	0	2
- TOTALE	9	5	14

e che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Vanzetta Fabio Presidente
- Tonezzer Roberto Vice Presidente
- Longo Nilla Consigliere

nonché il sindaco Demarchi Claudio,

dopo aver nominato quale scrutatore e segretario verbalizzante il NOTAIO ALESSANDRO FRANCO dichiara L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA validamente costituita in quanto a norma dell'articolo 27 dello statuto risultano presenti almeno un quinto dei soci, procede all'esame ed alla trattazione dell'ordine del giorno

1. PARTE STRAORDINARIA

Esame ed approvazione nuovo Statuto con modifiche all'articolo 1 e art 31 Si rimanda al verbale dell'assemblea straordinaria redatto dal notaio Alessandro Franco

Repertorio n. 23520**Raccolta n. 20278****VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA****"ABC DOLOMITI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"****REPUBBLICA ITALIANA****DATA****- quindici maggio duemilaventisei -****-- 15/05/2026 --****ORE - alle ore 18,00 (diciotto).**

LUOGO - in Predazzo (TN), alla Via Marconi n. 17, presso gli uffici della società "ABC DOLOMITI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", perché richiesto.

NOTAIO ROGANTE

lo sottoscritto **Alessandro FRANCO** di Alfonsino, Notaio in San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), con studio ivi in frazione Vigo, alla Strada Rezia n. 5/A, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trento e Rovereto,

CONSTO CHE

SI E' RIUNITA

- l'assemblea dei soci della società cooperativa così individuata:

- * **"ABC DOLOMITI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**, società costituita in Italia, con sede in Cavalese (TN), alla Via Pizzegoda n. 18, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Trento 02240510228, REA n. TN-209989, Registro Enti Cooperativi A218131, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. Esame ed approvazione nuovo Statuto.

E' PRESENTE

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor **Fabio VANZETTA**, nato a Cavalese (TN) il 7 agosto 1963, residente in Ziano di Fiemme (TN), alla Via Nazionale n. 5, codice fiscale dichiarato: VNZ FBA 63M07 C372V, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

IDENTITA' - lo Notaio sono certo dell'identità personale del costituito, che dichiara di essere **cittadino italiano**.

VERBALE

Il comparente mi richiede di redigere il presente verbale.

Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami d'atto di quanto segue:

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la Presidenza dell'assemblea, a norma di Statuto, il quale

RILEVA

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata nei termini e modi previsti ai sensi di Legge e dello Statuto vigente;
- in **prima convocazione** per il giorno 22 aprile 2026 alle ore 8,00 (otto) presso la sede della società;
- in **seconda convocazione**, per questo giorno, ora e luogo;

RILEVA ALTRESI

- che l'assemblea è andata deserta in prima convocazione, come risulta dal relativo verbale contenuto nel Libro Verbali Assemblee;

VERIFICA

- che l'**Organo Amministrativo** è presente in persona di:

- * **sé medesimo**, come sopra generalizzato, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- * dei seguenti **consiglieri**, tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale, come di seguito indicato per ciascuno di essi con la dicitura "assente" o "presente":
- **Roberto TONEZZER**, nato a Tione di Trento (TN) il 10 maggio 1957 ed ivi residente alla Via del Foro n. 30, codice fiscale: TNZ RRT 57E10 L174W, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato, presente;

- **Nilla LONGO**, nata a Cavalese (TN) il 23 dicembre 1958, residente in Tesero (TN), alla Via Benesin n. 16, codice fiscale: LNG NLL 58T63 C372Z, Consigliera, presente;
- che il **Sindaco Unico**, signor **Claudio DEMARCHI**, nato a Bolzano il 12 febbraio 1955, residente in Castello-Molina di Fiemme (TN), alla Via Segherie n. 12, codice fiscale: DMR CLD 55B12 A952N, domiciliato per la carica presso la sede sociale, è presente;

ACCERTA

- che sono presenti e legittimati ad intervenire, in proprio o in virtù di deleghe, conservate agli atti sociali, numero 14 (quattordici) soci, di cui numero 9 (nove) soci in proprio e numero 5 (cinque) soci per delega, il tutto come risulta dal **Foglio Presenze** unitamente alla dichiarazione compagine societaria e quote di partecipazione redatto dal Presidente che, sottoscritto dal costituito e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei soci presenti,

DICHIARA

regolarmente costituita in **seconda convocazione** l'assemblea della società "**ABC DOLOMITI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**" ed atta a deliberare sul prescritto ordine del giorno, non essendovi opposizione da parte di nessuno dei presenti alla sua trattazione.

DISCUSSIONE

Aprè la discussione il Presidente, il quale illustra l'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, suggerendo di modificare gli articoli 1 e 31 dello Statuto Sociale attualmente vigente ed adottare un nuovo testo di Statuto.

In particolare, il Presidente sottolinea l'opportunità di modificare l'indirizzo della sede sociale, spostandola nel **Comune di Predazzo (TN), alla Via Marconi n. 17**, variando conseguentemente l'articolo 1. Inoltre, propone la soppressione di un comma all'articolo 31 relativamente al numero massimo dei mandati degli amministratori.

Lo stesso dà dunque lettura degli articoli 1 e 31 dello Statuto nella sola parte relativa alle modifiche, per il cui testo integrale si rinvia allo Statuto come in appresso allegato nella sua versione aggiornata e che qui si intende integralmente richiamato.

Il Presidente propone, inoltre, che gli venga conferita la delega per apportare allo Statuto le eventuali integrazioni e correzioni formali richieste dalle competenti autorità ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese. Il tutto al fine di velocizzare e semplificare l'iter per l'iscrizione della presente delibera presso il Registro delle Imprese in caso di eventuali modifiche o integrazioni da apportare allo Statuto. Propone, quindi, che all'organo amministrativo venga conferito mandato a dare esecuzione a quanto verrà deliberato.

A questo punto, il Presidente chiede ai presenti se qualcuno ha intenzione di intervenire, dichiarando aperta la discussione sui punti appena trattati.

A questo punto, poiché nessuno dei presenti prende la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette ai voti il seguente testo di delibera:

L'assemblea straordinaria della società "**ABC DOLOMITI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**",

DELIBERA

- di **adottare un nuovo testo di Statuto**, come illustrato ai presenti con la lettura data dal Presidente degli articoli modificati e come di seguito allegato nella sua versione aggiornata, **spostando la sede sociale** dal Comune di Cavalese (TN) al **Comune di Predazzo (TN)**, alla **Via Marconi n. 17** e **stabilendo che non vi sia un numero massimo di mandati per gli amministratori**;

II

- di **conferire al Presidente la delega** per apportare allo Statuto le eventuali integrazioni e correzioni formali richieste dalle competenti autorità ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese;

III

- di **conferire mandato all'organo amministrativo** per l'esecuzione di quanto deliberato.
- Il Presidente dichiara e fa presente che gli argomenti relativi alla parte ordinaria posti all'Ordine del Giorno dell'odierna assemblea sono trattati, discussi e deliberati in separata sede.

APPROVAZIONE

Tale testo di delibera viene approvato come segue.

ACCERTAMENTO DEI RISULTATI

Il presidente si accerta che il voto è stato espresso in modo palese a mezzo di alzata di mano con i seguenti risultati:

- favorevoli: tutti;
- astenuti: nessuno;
- dissenzienti: nessuno;

PROCLAMAZIONE

Il Presidente proclama i risultati delle votazioni e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18,22 (diciotto e ventidue).

STATUTO

Si allega sub "B" lo Statuto, nella sua versione aggiornata per effetto delle modifiche adottate, redatto sotto la guida di me Notaio, previa sottoscrizione della parte e di me Notaio.

SPESE

Le spese del presente atto e sue consequenziali cedono a carico della società.

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, essendo già stata data lettura degli articoli oggetto di modifiche, nel corso della presente Assemblea, da parte del Presidente.

VERBALE

Scritto parte a mano da me Notaio e parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia su sei pagine sin qui di due fogli di cui ho dato lettura alla parte che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore 18,25 (diciotto e venticinque).

Firmato in calce e marginalmente: Vanzetta Fabio; Alessandro Franco. Impronta sigillo.



Alessandro Franco
Allegato "B" al N. 23520 di Rep.
al N. 20278 di Racc. del 15/05/2026

STATUTO SOCIALE
della Cooperativa Sociale
"ABC DOLOMITI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"
TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede legale nel comune di Predazzo (TN) la Società cooperativa denominata "ABC DOLOMITI - Società cooperativa sociale".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

La Cooperativa, conformemente alla L. 381/91 e alla LR. 24/1988, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione in forma di impresa di: - servizi socio-sanitari, culturali ed educativi - attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, rivolte in particolare, ma non esclusivamente, ai soggetti indicati all'articolo 4 della Legge 381/1991 come meglio specificato al successivo articolo 4.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, si propone di dare, alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, continuità di occupazione lavorativa ai soci lavoratori e, nel contempo, di far conseguire ai propri soci fruitori la fruizione dei servizi erogati. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le

modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ricorsi. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. La Cooperativa può aderire ad organismi, enti e società di tipo consortile e/o associativo nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

Relativamente ai servizi ai sensi dell'art. 1 lett. a) della Legge 381/91 nonché ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lettera a) della L.R. 24/1988

- la gestione di servizi di assistenza sociale non residenziale ivi compresa l'assistenza domiciliare integrata e simili;
- la gestione di servizi di assistenza sociale residenziale;
- la gestione di servizi di tipo sanitario ed infermieristico sia a carattere domiciliare che residenziale;
- la gestione di servizi di tipo riabilitativo;
- la gestione di attività di animazione sociale anche con iniziative di carattere culturale, turistico e di gestione del tempo libero;
- la gestione di attività di trasporto di persone svantaggiate mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente;
- la gestione di attività di preparazione e/o consegna a domicilio di cibi, alimenti e bevande;
- la gestione di strutture di accoglienza ed assistenza per persone anziane autosufficienti e non;
- la gestione di strutture sanitarie, di accoglienza ed assistenza per persone affette da patologie di tipo psichico e/o psichiatrico acute e croniche;
- la gestione di centri di riabilitazione e cura;
- la gestione di strutture di recupero di persone affette da disturbi derivanti dall'abuso di alcool, stupefacenti, psicofarmaci e simili;
- la gestione di attività di formazione, anche tramite l'organizzazione convegni e seminari di tipo educativo e culturale sulle tematiche collegate all'oggetto sociale;
- la gestione di asili nido, tagesmutter, scuole materne, scuole speciali collegate a quelle primarie, scuole professionali doposcuola ed attività di supporto scolastico;
- la gestione di servizi e strutture turistiche, ricreative, culturali e sportive;
- la gestione di servizi di lavanderia;
- la gestione di attività di animazione sociale anche con iniziative di carattere culturale, turistico e di gestione del tempo libero;
- l'erogazione ad enti pubblici e privati e/o privati cittadini di servizi socio-assistenziali, socio sanitari, educativi, ricreativi, di animazione, riabilitativi a carattere diurno e residenziale quali ad esempio centri socio educativi, centri diurni riabilitativi e di socializzazione, centri occupazionali, laboratori per i prerequisiti lavorativi, centri socio ricreativi, strutture residenziali, comunità alloggio, alloggi protetti e semi-protetti, appartamenti in autonomia, interventi di pronta accoglienza, servizi di sollievo;

- l'organizzazione e la gestione di percorsi di assistenza scolastica, attività di supporto alla didattica, assistenza diretta ed accompagnamento di studenti con particolare attenzione agli studenti con bisogni educativi speciali (b.e.s.);
 - la gestione di progetti promossi da enti pubblici e privati volti ad attività di animazione, che si realizzano con la promozione ed il sostegno di iniziative ludiche, sociali, ricreative, artistiche, sportive e culturali rivolte a minori, adulti e anziani che si trovano in stato di bisogno e ai soggetti svantaggiati, rientranti in un progetto che mira al raggiungimento di un maggior benessere della comunità;
 - formazione che avviene tramite la progettazione, la promozione e la gestione di corsi di attività di studio e di ricerca rivolto al mondo giovanile, alle loro famiglie e agli adulti in genere, con particolare attenzione alla situazione locale;
 - la promozione di esperienze pre-lavorative attraverso l'organizzazione e lo svolgimento di attività diverse quale stage e tirocini formativi;
 - formare professionalmente anche in collaborazione con altri enti (nei settori carpenteria del ferro, falegnameria, idraulico, elettrico ed elettrotecnico, edile, agricolo e zootecnico, ambientale, sartoriale, della ristorazione, artistico ed alberghiero) le fasce più svantaggiate della popolazione (disoccupati, inoccupati, richiedenti asilo, o migranti in genere) per permettere loro un inserimento sociale, e ciò anche attraverso:
 - nella gestione delle attività può essere prevista la somministrazione di cibi e bevande ai propri utenti ed operatori, nonché l'attività di trasporto nell'ambito dei servizi gestiti, dalla cooperativa a favore delle persone con disabilità e disagio;
- Relativamente ai servizi ai sensi dell'art. 1 lett. b) della Legge 381/91
nonché ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lettera b) della L.R. 24/1988
- attività di realizzazione, manutenzione e sistemazione di spazi verdi, aree attrezzate, parchi, giardini, aiuole, scarpate, trincee o rilevati;
 - attività di piantumazione e potatura, produzione propria in vivaio e serra di piante e fiori di ogni genere, vendita all'ingrosso o al dettaglio di piante e fiori di ogni genere;
 - attività di gestione di servizi connessi alla silvicoltura ed all'utilizzo di aree forestali, ivi compresi lavori di rimboschimento, interventi di forestazione e deforestazione, sistemazione di strade forestali, mulattiere e sentieri;
 - attività agricole in generale e di gestione di agriturismi e alpeggi;
 - conduzione di aziende agricole e coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche e svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, inclusa la possibilità di commercializzazione, previa conservazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti ottenuti da questo tipo di attività;
 - attività di gestione e custodia di impianti sportivi e parcheggi e autorimesse; - progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti propri e per conto terzi quali, a titolo esemplificativo e non esauriente, articoli tessili, meccanici, cartacei.
 - tali attività lavorative possono essere riferite all'ambito industriale, artigianale, commerciale, agricolo e di servizi; - attività di lavorazione del legno, di costruzione e ristrutturazione edili, di manutenzione immobili;
 - attività di archiviazione, di archiviazione e lettura ottica, digitazione ed elaborazione dati, stenotipia elettronica per verbalizzazione simultanea atti, convegni, assemblee, sistemi informativi territoriali, rilievo dati sul territorio e digitalizzazione dati cartografici e del territorio;
 - attività di sviluppo software personalizzati, vendita di software e hardware, realizzazione di reti locali, intranet, accessi a internet;
 - attività di gestione di centri e servizi di accoglienza e simili, nelle forme o nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;

- attività di pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, rifacimento letti, ivi compresa la cessione di materie prime nonché il noleggio di attrezzature inerenti;
- attività di facchinaggio, trasloco, compreso lo sgombero di materiali; - attività di lavanderia anche industriale, a secco, tintoria nonché di noleggio di biancheria;
- attività di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti, riciclaggio, acquisto e vendita, progettazione, realizzazione e gestione di isole ecologiche e aree attrezzate, spazzamento strade manuale e meccanico, servizi di consulenza alle aziende, ivi compresa l'attività di sensibilizzazione nei confronti della popolazione nonché la definizione di progetti d'intervento;
- erogazione di servizi ecologici, in particolare gestione di discariche inerti e non, isole ecologiche, centri di compostaggio e centri di raccolta e selezione di materiali e rifiuti, compresa la commercializzazione dei rifiuti in proprio o per conto terzi, attività di progettazione, realizzazione e gestione di attività legate al riuso dei materiali;
- attività di custodia, portierato e guardiania;
- attività di call-center, front e back office e attività amministrative di vario genere; - attività di gestione di strutture di tipo turistico e commerciale, quali alberghi, ristoranti, bar, negozi, laboratori, e simili ivi compresa la gestione di strutture inerenti la ristorazione collettiva quali mense e la fornitura di pasti preparati e dei relativi servizi di catering e banqueting;
- attività di promozione e gestione di corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale e alle qualifiche professionali nonché alla formazione cooperativistica, anche con il contributo dell'u.e., degli enti pubblici e privati e/o singoli, erogando, se necessario, borse di studio e/o borse di lavoro; - attività di studio e ricerca sulle funzioni delle imprese sociali al fine di sensibilizzazione delle comunità locali;
- attività in generale finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti disabili; - vendita al minuto di articoli in genere anche di propria produzione piccole lavorazioni e riparazioni sartoriali e di calzolaio;
- erogazione di servizi a privati (imprese e non) ed in particolare ad enti pubblici quali comuni, province, regione e strutture collegate. la cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;
- l'organizzazione e gestione di eventi anche sportivi, oltre ad azioni ed iniziative volte alla promozione, comunicazione, marketing, pubblicizzazione e valorizzazione del territorio, dell'ambiente, dei prodotti ecc. gestione tecnica di impianti e attrezzature funzionali alla realizzazione degli eventi.
- consegna a domicilio per conto di aziende, enti pubblici e privati di corrispondenza, materiali pubblicitario, fatture o posta prioritaria delle medesime indirizzate ai cittadini;
- lettura, misurazione, controllo, verifica, riparazione, sostituzione di apparecchi per la rilevazione dei consumi di acqua, luce, gas presso i cittadini, per conto di aziende pubbliche o privati;
- l'attività di progettazione, co-progettazione e consulenza per la realizzazione con enti pubblici e privati, di percorsi lavorativi finalizzati all'inserimento e al reinserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- l'attività di trasporto merci per conto terzi e spedizioni nazionali ed internazionali con mezzi propri e di terzi, deposito e custodia di merci per conto terzi avvalendosi anche della collaborazione di cooperative e consorzi;
- l'attività di vendita, di noleggio a caldo e noleggio a freddo di automezzi e attrezzature e generale. Può svolgere inoltre attività finalizzate all'impiego del personale assunto nell'ambito di convenzioni, e/o contratti con Enti Pubblici e comunque finanziati dagli Enti

Publici per finalità di sostegno occupazionale di soggetti deboli appartenenti a categorie specificamente nominate dai medesimi Enti committenti e/o finanziatori ovvero tipologie riconducibili e non al concetto di lavoratori socialmente utili. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, tra cui assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali, anche a favore dei soci o di terzi, necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Nell'interesse delle società partecipate la Cooperativa potrà rilasciare a favore di terze garanzie reali e/o di firma.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato.

Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Possono essere soci operatori anche soggetti diversi dalle persone fisiche,

ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private. Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa. L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 100 per cento di quello previsto per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori di cui all'art. 5 secondo comma lettera a) può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento della quota sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 11.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) e c) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

1. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
2. la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

3. la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Diritti ed obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ove nominato.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: - il capitale sottoscritto; - la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;
- c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio – intrasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde: - per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; - per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la cooperativa.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, **Art. 10 (Recesso del socio)**

Decorsi due anni dall'ingresso in cooperativa il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo. Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolve di diritto con la stessa data del rapporto sociale.

oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
 - b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
 - c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
 - d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
 - e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante a far data dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad una apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale. Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 100 (cento) ciascuna. Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- b) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati: - 1 voto fino a 10.000,00 euro (Euro diecimila/00) di azioni sottoscritte; - 2 voti oltre 10.000,00 euro (Euro diecimila/00) di azioni sottoscritte; -

3 voti oltre 100.000,00 euro (Euro 100.000/00) di azioni sottoscritte I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Patrimonio)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: 1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge; 2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie azioni cedute dai soci sovventori;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 22 (Ristorno)

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote ovvero di azioni di cui agli artt. 17 e ss. vi sottoscritte e versate.

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c..

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
 - c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
 - d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori;
 - e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 21.
- L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI Art. 24 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo;

Art. 25 (Assemblee)

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

È ammessa la possibilità che le Assemblee ordinarie e straordinarie della Società si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere presso la sede sociale e le unità operative della cooperativa e lettera raccomandata, comunicazione email, via fax o altro mezzo idoneo, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori
- c) delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del presente statuto;
- d) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;
- e) procede alla nomina dell'organo di controllo;

- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, all'organo di controllo e al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- g) approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste dall'art. 2521, u.c., del codice civile;
- h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto;
- i) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori;
- k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Sono riservate all'Assemblea straordinaria: - le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 28 (Elezione cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Le delibere di ogni assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 31 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa di voti che ne determina anche il numero. Nella sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente ed un Vicepresidente. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Organo amministrativo della cooperativa.

La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Art. 32 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

A norma dell'art. 2365 comma secondo del codice civile è attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno e coordinare i lavori.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

Ogni amministratore che si trovi in una situazione di conflitto di interessi con la Società, per conto proprio o di terzi, deve darne notizia al Consiglio di Amministrazione nonché

all'organo di controllo, se nominato; deve inoltre astenersi dal compiere gli atti relativi in nome e per conto della società, nonché dal partecipare alle relative deliberazioni.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal presidente con modalità, anche informatiche, che consentano la prova dell'avvenuta ricezione almeno tre giorni prima della data dell'adunanza.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale nonché la successiva trascrizione nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque amministratori nominati dall'assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione è tenuto comunque a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 37 (Organo di controllo)

Qualora se ne ravvisi la necessità o diventi obbligatorio ai sensi di legge, l'assemblea provvederà a nominare un organo di controllo.

Per la nomina, composizione e funzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 del Codice Civile. L'organo di controllo è monocratico, resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

Art. 38 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti viene esercitata secondo le previsioni della Legge Regionale 9 luglio 2008, n. 5 e delle altre norme tempo per tempo applicabili.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.
2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 23, comma 4, lett. c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato in calce e marginalmente: Vanzetta Fabio; Alessandro Franco. Impronta sigillo.

PARTE ORDINARIA

per trattare il seguente ordine del giorno:

2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2025 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa);
 - Approvazione Bilancio
 - Approvazione nota integrativa con proposta di destinazione dell'utile d'esercizio (Allegato 2)
3. Presentazione ed approvazione del Bilancio sociale 2025;
4. Determinazione compensi ad amministratori
5. Politiche di remunerazione della società verso amministratori e dipendenti.
6. Adeguamento composizione organi sociali e nomina revisore.

7. Determinazione del limite massimo degli impegni passivi, che il Consiglio di amministrazione è autorizzato a contrarre per la Società;
8. Determinazione attività dei soci volontari;

in merito al quale vengono assunte le seguenti

DELIBERAZIONI

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2025 e deliberazioni relative.

Il Presidente sottopone all'Assemblea i dati di bilancio d'esercizio dell'anno 2025, procedendo alla lettura del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

I principali dati sono i seguenti:

Bilancio al 31/12/2025

Stato Patrimoniale Abbreviato

	31/12/2025	31/12/2024
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	125	25
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-
II - Immobilizzazioni materiali	91.126	115.147
III - Immobilizzazioni finanziarie	76.975	76.752
Totale immobilizzazioni (B)	168.101	191.899
C) Attivo circolante		
II - Crediti	334.260	413.385
esigibili entro l'esercizio successivo	334.260	413.385
IV - Disponibilità liquide	232.424	247.851
Totale attivo circolante (C)	566.684	661.236
D) Ratei e risconti	12.586	17.143
Totale attivo	747.496	870.303
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	425	550

IV - Riserva legale	199.718	193.265
V - Riserve statutarie	404.158	401.133
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	4.893	4.512
Totale patrimonio netto	609.190	604.912
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	17.307	33.162
D) Debiti	119.717	228.427
esigibili entro l'esercizio successivo	119.717	228.427
E) Ratei e risconti	1.282	4.152
Totale passivo	747.496	870.303

Conto Economico Abbreviato

	31/12/2025	31/12/2024
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	988.839	1.107.258
5) altri ricavi e proventi	-	-
altri	9.095	2.934
Totale altri ricavi e proventi	9.095	2.934
Totale valore della produzione	997.934	1.110.192
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	32.660	41.400
7) per servizi	189.756	178.234
8) per godimento di beni di terzi	29.626	26.447
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	576.995	687.575
b) oneri sociali	88.016	104.001
c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	24.339	20.779
c) trattamento di fine rapporto	22.208	20.609
e) altri costi	2.131	170
Totale costi per il personale	692.550	812.355
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a/b/c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	33.910	29.264
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	33.910	29.264
Totale ammortamenti e svalutazioni	33.910	29.264
14) oneri diversi di gestione	18.267	16.956
Totale costi della produzione	993.569	1.104.656
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	4.365	5.536
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari	-	-

d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	6.398	7.980
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	6.398	7.980
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	6.398	7.980
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	1.546	-
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	1.546	-
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	4.852	7.980
Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)	9.217	13.516
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	4.328	9.004
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	4.328	9.004
21) Utile (perdita) dell'esercizio	4.889	4.512

Il Presidente procede quindi alla lettura del progetto di nota integrativa.

Il Presidente illustra all'Assemblea che la proposta di ritorno così come previsto dall'articolo 22 dello Statuto nonché dall'articolo 8 del Regolamento interno adottato dall'Assemblea in data 18 aprile 2024 non viene proposta all'Assemblea in quanto, dato lo scarso margine di utile d'esercizio, la stessa si ridurrebbe a poche centinaia di Euro

Il Sindaco Claudio Demarchi illustra all'Assemblea la propria relazione quale organo di controllo dalla quale non emerge alcuna criticità.

Il Presidente passa quindi la parola all'Assemblea, la quale, dopo aver chiesto ed ottenuto tutte le spiegazioni sul prospetto di bilancio, ad unanimità e con voto palese

DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31.12.2025 e la Nota integrativa così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, integrata della relazione dell'organo di controllo;
- Di approvare la ripartizione dell'utile d'esercizio di Euro 4.889,00, così come indicato in Nota Integrativa, e così distinto:
 1. il 30% dello stesso pari ad Euro 1.466,70 alla riserva legale;
 2. il 3% dello stesso pari ad Euro 146,67 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92;
 3. il residuo pari ad Euro 3.275,63 alla riserva statutaria indivisibile.
- Di provvedere al deposito dello stesso presso il registro delle imprese della CC.I.AA. di Trento e per quanto di competenza al RUNTS

2. Presentazione ed approvazione del Bilancio sociale 2025;

Il Presidente provvede ad illustrare il documento all'Assemblea. Il Bilancio Sociale, che assieme al bilancio economico riesce a descrivere in maniera completa l'attività della cooperativa nell'arco dell'anno solare, è diventato un obbligo di legge a partire dall'esercizio 2020. Tale obbligo deriva in prima istanza dal cosiddetto Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e poi dalla normativa provinciale riferita alle regole di autorizzazione e accreditamento per lo svolgimento dei servizi socio assistenziali. La cooperativa, per rispondere appieno al dettato normativo e alle linee guida imposte, ha aderito al modello "Impact" elaborato dal centro studi Euricse e ora gestito a livello centrale dalla Federazione Trentina della Cooperazione. Nello specifico vengono illustrate e discusse le sezioni sulla suddivisione dei soci, sugli stakeholder, sui lavoratori, sui volontari e su tutte le tipologie di utenza, oltre che la parte finale del documento che analizza nello specifico l'impatto sociale e nella rete territoriale provocato dalla cooperativa nel corso del 2024. Viene infine ricordato come, dopo l'approvazione prevista, il documento dovrà essere depositato assieme al bilancio economico presso la specifica sezione della Camera di Commercio e andrà pubblicato integralmente sul sito istituzionale della cooperativa www.abcdolomiti.net.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione propone quindi all'Assemblea l'approvazione del bilancio sociale per l'esercizio 2025, la quale all'unanimità di voti

DELIBERA

- di approvare il Bilancio Sociale per l'anno 2025 così come presentato e che sarà riportato sul sito istituzionale della cooperativa www.abcdolomiti.net nella sezione trasparenza
- di provvedere al deposito dello stesso presso il registro delle imprese della CC.I.AA. di Trento unitamente al bilancio economico patrimoniale 2025 e per quanto di competenza al RUNTS
- di pubblicare l'intero documento sul sito della cooperativa - www.abcdolomiti.net

3. Determinazione compensi degli amministratori.

Il Presidente informa i presenti che gli Amministratori della Cooperativa percepiscono oggi un compenso di Euro 100,00 (cento/00) lordi per la partecipazione alle riunioni del Consiglio e per le disponibilità a favore della cooperativa.

Il Presidente propone di mantenere invariato il valore del compenso per il prossimo anno.

Propone inoltre di stipulare a favore degli amministratori non coperti, opportune polizze assicurative, in materia di responsabilità civile, di copertura legale nonché infortunistica per le attività di servizio ove non coperti per legge. Di attribuire ai medesimi, per l'uso del proprio automezzo, il rimborso chilometrico pari a quanto stabilito annualmente dalla Federazione Trentina della cooperazione per i propri organi. Agli amministratori non tutelati è estesa la copertura della polizza Kasko per le attività di servizio nel limite massimo di spesa di Euro 300,00

Passa quindi la parola all'Assemblea, la quale, dopo opportuna discussione, all'unanimità dei presenti con voto palese

DELIBERA

di approvare il compenso per gli amministratori della società per la partecipazione alle sedute degli organi in Euro €. 100,00 (cento/00) lordi. Agli amministratori competerà inoltre una diaria di pari importo per ogni mezza giornata di impegno (almeno 4 ore di impegno) svolto a favore della società oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate nonché rimborsi chilometrici per gli accessi con l'utilizzo del proprio automezzo, pari alle tariffe di rimborso chilometrico fissate dalla Federazione Trentina della Cooperazione. I compensi agli amministratori saranno erogati in ragione della specifica normativa fiscale vigente a titolo soggettivo. A favore degli amministratori è autorizzata la stipula di apposite polizze assicurative, in materia di responsabilità civile, di copertura legale nonché infortunistica per le attività di servizio ove non coperti per legge. Agli amministratori non tutelati è estesa la copertura della polizza kasko per uso del proprio automezzo per accessi ed attività di servizio nel limite di spesa massimo di Euro 300,00, prevedendo comunque di rimborsare il massimo di 1/3 dell'eventuale polizza personale già sottoscritta dall'amministratore nello stesso limite massimo di spesa.

4. Politiche di remunerazione della società verso amministratori e dipendenti.

Il Presidente illustra all'Assemblea dei soci come gli amministratori ed i lavoratori della cooperativa sono retribuiti sulla base delle deliberazioni Assembleari che ne determinano sia i compensi che i contratti di lavoro applicabili.

Va precisato che il Consiglio di Amministrazione può attribuire, sulla base del disposto dell'articolo 35 dello Statuto sociale, il compenso dovuto agli amministratori ai quali sono affidati compiti specifici. Il Consiglio dal 2025 non ha attribuito d'iniziativa compensi di natura incentivante, oltre a quanto previsto dai regolamenti ai singoli lavoratori senza che l'Assemblea ne fosse a conoscenza.

Il Consiglio intende ora proporre a questa Assemblea, al fine di rendere la massima trasparenza nella gestione democratica della cooperativa, di approvare i seguenti indirizzi per la remunerazione degli organi sociali e del personale dipendente:

Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2025.

Vengono fornite all'Assemblea una serie di informazioni qualitative e quantitative relativamente alle remunerazioni del personale più rilevante.

Si precisa che l'informativa resa a questa Assemblea riguarda le prassi di remunerazione di competenza dell'esercizio 2025.

Nel 2025 le sedute del Cda in cui sono state assunte decisioni inerenti le prassi di remunerazione nei confronti del personale più rilevante sono state pari a nr. 1 e hanno riguardato l'adeguamento della remunerazione degli amministratori che rivestono particolari incarichi.

Nel 2025 il Cda non ha deliberato riguardo a incentivi all'esodo o altri compensi pattuiti per la conclusione anticipata del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda gli organi sociali, secondo quanto stabilito dallo Statuto, le remunerazioni sono in parte direttamente fissate dall'Assemblea, in parte determinate dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 35 dello Statuto.

Nei confronti del personale dipendente il Cda, ai sensi dello Statuto, è titolare delle decisioni in materia di sistemi di remunerazione; l'esercizio di questa funzione si esplica in primo luogo con la scelta di applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali di categoria per i dirigenti e per il restante personale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle politiche di remunerazione.

Si evidenzia che la Cooperativa sociale ABC DOLOMITI, per la natura cooperativa e mutualistica che le è propria e per i vincoli normativi che ne conseguono, non persegue attività speculative. In funzione di tale peculiarità il trattamento economico riconosciuto al personale più rilevante è graduato secondo gli inquadramenti contrattuali ed è in misura prevalente di carattere fisso e invariabile. Infatti le politiche di remunerazione in vigore limitano al 20% il rapporto massimo tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione individuale.

Per la quota variabile, la remunerazione del personale è invece stata correlata ai risultati aziendali come di seguito specificato:

- premio annuale. Tale premio è calcolato sulla base dei risultati conseguiti in un orizzonte temporale di medio termine, secondo gli indicatori che fanno riferimento ad elementi di redditività e di produttività e di rischio.
- I collaboratori esterni, sono stati remunerati conformemente ai criteri stabiliti dalle politiche, riferendosi alle tariffe professionali nel caso di professionisti iscritti ad albi o ai correnti prezzi di mercato negli altri casi e valutandone congruità ed economicità.

Si espongono le informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni del personale per "linee di attività":

Linee di attività	Nr.	Remunerazione variabile lorda
Personale rilevante	1	2.400,00*
Responsabile di unità operativa	1	0,00**
Personale della funzione di base	3	0,00***
Totale retribuzione variabile del personale	4	2.400,00
Collaboratori esterni	1	2.300,00****

*Direttore

**Coordinatore int. 19

***Personale consegne Cassa Rurale

****RSPP e DPO (responsabile privacy)

Si espongono le informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione per l'anno 2024:

Linee di attività	Nr.	Remunerazione variabile lorda
Compensi agli amministratori e al sindaco	3	14.700,00

Remunerazione degli organi sociali per l'anno 2026

Gli amministratori e sindaci possono essere destinatari di gettone di presenza, emolumento fisso, eventuale rimborso spese, polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile etc...

L'Assemblea determina ogni anno la loro entità.

L'Assemblea determina ogni anno l'entità attribuita al Consiglio di Amministrazione per esercitare l'attribuzione del compenso variabile ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto sociale che per l'anno 2025 è fissato nel massimo di Euro 18.000,00 (diciottomila/00) compresi gli oneri sociali.

Remunerazione variabile per tutto il personale per l'anno 2026

Il personale può essere destinatario delle seguenti forme di retribuzione variabile:

- Premio di risultato
- Eventuali compensi ad personam di natura continuativa
- Eventuali compensi una-tantum per prestazioni meritevoli di riconoscimento opportunamente documentati e motivati.
- Incentivi all'esodo

L'incidenza massima della Remunerazione variabile sulla Remunerazione fissa è pari al 20% per il personale rilevante (direttore e responsabili di Macro area) ed è pari al 10% per il rimanente personale.;

L'entità attribuita al Consiglio di Amministrazione per esercitare l'attribuzione di retribuzione variabile per l'anno 2026 considerando gli emolumenti già attribuiti e tutt'ora vigenti è pari ad Euro 10.000,00 compresi gli oneri sociali.

Da parte dei soci non si registrano interventi.

Passa quindi la parola all'Assemblea, la quale, ad unanimità dei presenti con voto palese

DELIBERA

1. Di prendere atto della relazione in merito alle "Politiche di remunerazione degli amministratori e dei lavoratori" Per l'anno 2026.
2. Di approvare la delibera riferita a "Politiche di remunerazione degli amministratori e dei lavoratori." così come esposta dal Presidente dell'Assemblea.

3. Di fissare in Euro 18.000,00 lordi l'entità massima di costo aziendale attribuita al Consiglio di Amministrazione per esercitare l'attribuzione di retribuzione variabile per gli amministratori per l'anno 2026.
4. Di attribuire al Consiglio di Amministrazione la somma massima di Euro 10.000,00 di costo aziendale per esercitare l'attribuzione di retribuzione variabile per il personale dipendente per l'anno 2026.

5. Adeguamento composizione organi sociali e nomina revisore.

Il punto è stato previsto in quanto la modifica dello Statuto poteva prevedere la sostituzione di alcuni componenti degli organi sociali. Questo non si è reso necessario e pertanto il punto non è messo in discussione.

6. Determinazione del limite massimo degli impegni passivi, che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per la società.

Il Presidente espone ai convenuti la necessità di determinare il limite massimo fino a cui gli amministratori possono contrarre impegni passivi per la società. Ricorda che il limite fissato ad oggi dall'Assemblea è di Euro 700.000,00 (settecentomila/00). Il Presidente propone all'Assemblea di mantenere tale limite invariato ritenendolo sufficiente alle necessità operative e di investimento.

Passa quindi la parola all'Assemblea, la quale, dopo attenta discussione, all'unanimità dei presenti con voto palese

DELIBERA

di fissare per l'anno 2026 e seguenti il limite massimo degli impegni passivi, che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per la società nell'importo di Euro 700.000,00 (settecentomila/00).

7. Determinazione attività dei soci volontari;

Il Presidente illustra all'Assemblea come l'articolo 5 dello Statuto sociale disciplini la tipologia dei soci lavoratori e nello specifico al comma 2 lettera b) preveda:

"b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà."

Attualmente risultano registrati nel libro soci - sezione soci volontari - n. 6 soci volontari. Ad oggi tutti i soci volontari hanno dato la loro disponibilità, sia nella forma della partecipazione diretta che indiretta dando la loro disponibilità intellettuale nella partecipazione a bandi di gara.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene importante, anche in base alle quotidiane necessità richiedere ai soci volontari una precisa lettera di disponibilità, in previsione annuale sul numero di ore/giornate di attività da svolgersi a favore della cooperativa e pertanto invita l'Assemblea a procedere con la discussione la quale, dopo attenta disamina, all'unanimità dei presenti con voto palese


DELIBERA

- Di subordinare la partecipazione dei soci volontari a specifica lettera preventiva di disponibilità da rinnovare annualmente in merito alle ore/giornate di attività da svolgersi a favore della cooperativa invitando il Consiglio di Amministrazione ad attivarsi in merito a tale adempimento.
- Di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad escludere dalla compagine sociale i soci volontari che non intendono manifestare formalmente tale disponibilità.

Avendo esaurito l'ordine del giorno e non chiedendo più alcuno la parola, il Presidente dell'Assemblea chiude la riunione sociale alle ore 19.30 (diciannove e trenta) ed invita i partecipanti ad un momento conviviale presso un ristorante locale.

IL SEGRETARIO

(Micheli Paolo)



IL PRESIDENTE

(Vanzetta Fabio)



Il sottoscritto Camozzi Thomas, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.